



**INFORMATIVA E RACCOMANDAZIONE DEL SINDACO DEL 30/05/2023
IN MERITO AL TAGLIO E POTATURA DELLA VEGETAZIONE E DEGLI
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI FONDI PRIVATI
PROSPICIENTI LA VIABILITA' PUBBLICA.**

Preso atto che esiste una condizione diffusa su tutto il territorio comunale di vegetazione incontrollata su porzioni di terreni ubicati ai margini delle viabilità comunali pubbliche nonché delle viabilità vicinali consistenti, spesso, anche in piante di alto fusto in condizione di incipiente caduta sulla strada stessa e arbusti che sporgono sulla sede stradale costituendo pericolo per la circolazione stradale e la visibilità oltre alla presenza di fossati pieni di detriti e non correttamente mantenuti ubicati in proprietà privata;

Visto il D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Codice della Strada) e s.m.i, in particolare gli artt.16, 17, 29, 30, 32, 33;

Visto il DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) e, in particolare, gli artt. 26 e 27 che dettano norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

Visto il vigente Codice Civile e, in particolare, gli artt. 892, 894, 895, 896;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

PREMESSO:

- che lungo le strade del territorio comunale aperte al pubblico transito, è stato accertato che talvolta, la vegetazione situata ai lati della via pubblica su terreno privato invade e rende difficoltosa la circolazione stradale impedendo in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare oltre ad essere fonte di innesco di incendi;
- che è stato altresì accertato che talvolta, i fossi ubicati su terreno privato sono carenti della periodica manutenzione necessaria al corretto funzionamento, teso ad evitare possibili allagamenti dei terreni e delle strade limitrofe;

PRESO ATTO dell'evidente necessità di provvedere ad una maggiore informazione ai proprietari dei terreni adiacenti alla viabilità pubblica, su tutto il territorio comunale ma soprattutto per quella parte di rete stradale che si insinua nelle aree boscate, in modo da informarli in modo più dettagliato sugli obblighi ai sensi di legge che devono rispettare, in quanto proprietari dei fondi confinanti con le strade del Comune di Serravalle Pistoiese, ed il comportamento che devono mantenere al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;

CONSIDERATO in particolare, che costituiscono grave limitazione alla corretta e sicura fruizione delle strade ed aree pubbliche, rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale e per la privata e pubblica incolumità, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi, quali temporali, forti raffiche di vento o prolungati periodi di siccità cui può essere interessato il territorio Comunale, le situazioni di seguito descritte a titolo d'esempio:

1. siepi che invadono la sede viaria e/o i passaggi pedonali;
2. rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;
3. piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
4. piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
5. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

6. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;
7. fossi pieni di detriti e non correttamente mantenuti ubicati nella proprietà privata.

VERIFICATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, così come i proprietari di terreni ove scorrono fossi per l'allontanamento delle acque piovane, sono tenuti ai sensi di legge ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nei capoversi precedente;

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 (codice della Strada): "1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. [...]".

RICHIAMATO l'art. 31 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 (codice della Strada): "1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi."

RICHIAMATO l'art. 32 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 (codice della Strada): "1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi. [...]"

RICHIAMATO l'art. 33 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 (codice della Strada): "1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.[...]"

RITENUTO di dover opportunamente informare tutti i cittadini in merito alle disposizioni di legge vigenti e ad agli obblighi da esse derivanti e gravanti sui proprietari dei fondi confinanti con la viabilità comunale e vicinale comunque aperta al pubblico transito del Comune di Serravalle Pistoiese al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio di cui ai precedenti paragrafi;

RACCOMANDA

a tutti i proprietari e conduttori di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) poste a dimora in terreni confinanti con la pubblica viabilità ed a tutti i proprietari e conduttori di terreni ove insistono fossi di raccolta acque pluviali della suddetta via, dovranno provvedere, se ne ricorrano i presupposti, con urgenza e, in ogni caso in maniera continuativa, a:

- tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
- rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- mantenere periodicamente puliti i fossi ubicati nelle proprietà private

RICORDA

1. le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'articolo 29 e dall'articolo 211 del Codice della Strada, e che la proprietà inadempiente è responsabile civilmente e penalmente delle conseguenze derivanti dall'inosservanza della norma, nonché il fatto che un'eventuale spesa che dovesse essere sostenuta dall'amministrazione in caso di inerzia della proprietà sarà attribuita, in danno, alla proprietà medesima.

AVVERTE

1. che le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando cura in modo tale che nella caduta non si possano provocare danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro dovranno essere ritirate dagli esecutori del taglio e della potatura e non potranno né essere accatastate vicino alla sede viaria e/o alle aree pubbliche né tanto meno occupare direttamente la pubbliche via e le aree pubbliche;

2. che è fatto obbligo, durante l'effettuazione dei lavori, garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge, per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso in conformità alla norma sui cantieri mobili;

3. che, fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari dei fondi rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza delle norme, ovvero delle raccomandazioni ricomprese nella presente;

4. per la realizzazione degli interventi necessari è comunque prescritto il possesso di idoneo titolo abilitativo se richiesto dalla normativa e di eventuali nulla osta, comunque denominati, se prescritte da discipline di settore;

La presente informativa sarà pubblicizzata in modo tale da assicurare la massima diffusione, anche attraverso:

- la pubblicazione all'albo online dell'Ente;
- la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Serravalle Pistoiese e sui social network;
- la comunicazione agli organi di stampa;

RICORDA

La responsabilità civile e penale derivante da danni a persone e/o cose ricadrà direttamente ed esclusivamente sui proprietari dei terreni e loro aventi causa;

La Polizia Municipale è l'organo deputato a verificare l'esecuzione delle disposizioni di cui al codice della strada ivi richiamate e la stessa dovrà provvedere all'irrogazione delle sanzioni amministrative a norma di legge

Il Sindaco

Piero Lunardi

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi
artt. 20, 21 e 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)